

Quesito sulla possibilità o meno per il praticante abilitato al patrocinio di partecipare, in qualità di difensore della persona offesa, a udienza camerale fissata a seguito di istanza di messa alla prova formulata dall'indagato del delitto di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 2 e 61 n. 4 c.p.

Il Consiglio nella seduta del 16/02/26 osserva quanto segue:

Con Parere del 31.05.2023 in risposta ad un quesito formulato dal C.O.A. di Novara, il C.N.F. ribadiva tra l'altro che "[...] l'art.41, comma 12 L. n. 247/12 delimita gli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo, prevedendo che in materia penale il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato "nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore".

Da qui, il riferimento all'art. 550 c.p.p. che prevede l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero a mezzo di Citazione diretta a Giudizio (anche) per i delitti puniti con pena non superiore nel massimo a quattro anni.

Il medesimo art. 550 c.p.p. stabilisce che per la determinazione della pena si debbano osservare le disposizioni di cui all'art. 4 c.p.p. (Regole per la determinazione della competenza), a mente del quale, al fine di identificare la competenza del Giudice, occorre tenere conto delle "circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".

Cass. Pen., Sez. V, con la sentenza n. 39438 del 11/09/2025 Ud. (dep. 05/12/2025) Rv. 289034 – 01, ha affermato che in tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, c.p. configura un'ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (esercente attività sanitaria o sociosanitaria o attività ausiliarie di cura, assistenza o soccorso) e un collegamento funzionale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica.

Se ne deduce a contrario che le ipotesi di cui all'art. 583 c.p. sono circostanziate e non integrano perciò fattispecie autonome.

Ebbene, l'art. 583 c.p. prevede una circostanza ad effetto speciale.

Conseguentemente è esclusa la competenza del praticante abilitato al patrocinio per l'ipotesi di lesioni aggravata ex art. 583 c.p.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio esprime parere negativo.